

BGer I 399/98 vom 11. September 2000

Bundesgericht, 2000-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_399_98

FR: TF I 399/98 du 11 septembre 2000

IT: TF I 399/98 del 11 settembre 2000

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi del querelato giudizio la Commissione di ricorso ha esattamente illustrato i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Ha rilevato in particolare come in sostanza il cittadino italiano debba aver contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure alle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che secondo l' art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Giova inoltre ricordare che i criteri applicabili per graduare l'invalidità divergono secondo che fino all'insorgere dell'invalidità l'assicurato esercitava un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI) oppure attendeva ad occupazioni non remunerate (art. 5 cpv. 1 LAI). Per le persone della prima categoria il grado dell'invalidità dev'essere accertato prendendo a base i criteri economici enunciati all' art. 28 cpv. 2 LAI , cioè corrispondere al rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato parzialmente invalido è ancora capace di conseguire mediante un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido. Per gli assicurati dell'altra categoria invece, e specialmente per le donne casalinghe, di massima l'invalidità va graduata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete (art. 27 cpv. 1 OAI in relazione con l' art. 28 cpv. 3 LAI). Si aggiunga infine che ai sensi dell' art. 29 cpv. 1 LAI , il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell' art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo d'attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).

E. 2

Invitata per giudizio della Commissione di ricorso del 19 settembre 1995 a disporre indagini complementari, l'amministrazione incaricò il dott. L. _____ del Servizio medico Y. _____ di rendere un referto peritale. Nella sua relazione del 9 maggio 1996, il perito, posta la diagnosi invalidante di sindrome schizofrenica paranoide cronica a colorito

depressivo, concluse affermando che A. _____ era da ritenersi incapace al lavoro nella professione esercitata in Svizzera nella misura dell'80% a partire dal giugno del 1974. Ritenuto ora che non v'è ragione per scostarsi dalle valutazioni del perito sull'incapacità lavorativa dell'interessata in professione dipendente, considerato poi come l'attività di casalinga svolta con aiuti dopo il rimpatrio non fosse frutto di libera scelta, ma conseguenza della malattia, sicché si applicano in concreto i criteri di graduazione dell'invalidità validi per le persone attive, visto infine che le affezioni dell'opponente sono da connotare quale malattia di lunga durata e vanno quindi esaminate, dal profilo della nascita del diritto alla rendita, sotto il risvolto dell' art. 29 cpv. 1 lett. b LAI , dev'essere dedotto che, a differenza di quanto sostengono le precedenti istanze, l'invalidità di A. _____ è sorta già nel lontano 1975.

E. 3

Già si è detto che per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera il cittadino italiano deve essere assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane. Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiana (cifra 2 lett. a del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969). In concreto risulta dagli atti che A. _____ dopo il rimpatrio aveva contribuito volontariamente alle assicurazioni sociali italiane dall'inizio del 1976 e che essa dal 1° dicembre 1991 è titolare di pensione di invalidità italiana. Ne consegue, quindi, che all'epoca del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero, ovvero nel giugno 1975, l'interessata non adempiva la condizione assicurativa richiesta in regime convenzionale.

E. 4

Dato quanto precede la decisione amministrativa del 6 giugno 1997 merita conferma anche se per motivi diversi da quelli indicati nel gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.